

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI SGUERSO

Avv. Mario Sguerso
Avv. Chiara Sguerso
Avv. Filippo Sguerso

GENOVA *Via Roma 3/3 – 16121*
Tel. 010 542.045 – 010 566.850
Fax 010 588.659

Avv. Elisabetta Menegazzi
Avv. Simona Demurtas
Avv. Cristina Mori
Avv. Luca Maria Paganucci
Avv. Manuela Roggero
Avv. Eugenio Di Martino

MILANO *Via Boccaccio 14 – 20123*
Tel. 02 481.6009
Fax 010 588.659

Dott. Stefano Bonifacino
Dott.ssa Sara Milia
Dott. Fabio Odetti

Importante: indirizzare corrispondenza a:
Casella Postale 1570 – 16100 GENOVA

Web: www.studiosguerso.it
e-mail: info@studiosguerso.it

Partita IVA e codice fiscale 03870580101

LE ULTIME MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 83/2015 AL PROCESSO ESECUTIVO

In questi ultimi dieci anni si è assistito ad un crescendo, sempre più articolato, ma spesso poco omogeneo, di interventi diretti a modificare e/o migliorare il processo civile in generale, con lo scopo di ridurre i tempi della giustizia civile e rendere effettiva la tutela giurisdizionale.

Con specifico riferimento al processo esecutivo, il legislatore è intervenuto nuovamente con la legge n. 132/2015 di conversione del decreto legge n. 83/2015, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

Tra le principali novità si segnala innanzitutto l'inserimento nel contenuto dell'atto di precetto dell'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento (ovvero a quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà e/o l'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni), concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

La riforma interviene anche su alcuni aspetti dell'art. 492 *bis* c.p.c. relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, introdotto meno di un anno fa dal decreto legge n. 132/2014. Più in particolare viene soppressa la parola "precedente" atteso che creditore precedente è colui che ha già chiesto ed ottenuto il pignoramento sui beni del debitore, mentre la fase di ricerca dei beni può essere, e normalmente è, anteriore all'esecuzione. In ogni caso l'istanza per procedere alla ricerca dei beni può essere proposta solo dopo che il termine per adempiere, indicato nel precetto, che comunque non può essere inferiore a 10 giorni dalla notificazione, sia trascorso senza lo spontaneo adempimento. In via del tutto eccezionale, il Presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca prima della notifica dell'atto di precetto in caso di pericolo nel ritardo, ovvero

quando il creditore possa subire un pregiudizio ove non riesca ad essere tempestivamente soddisfatto in via esecutiva o quando sussista il pericolo che il debitore occulti i propri beni suscettibili di essere pignorati. Ed ancora, in via transitoria, poiché la piattaforma tecnologica necessaria a consentire l'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati non è ancora operativa, si prevede la possibilità per i creditori, debitamente autorizzati, di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra).

Per accrescere la trasparenza nello svolgimento delle procedure esecutive è prevista, a breve, la costituzione di un portale internet dedicato alle vendite pubbliche, in cui dovranno essere inseriti tutti gli atti esecutivi di cui la legge prescrive che sia data pubblica notizia riguardanti beni immobili o mobili registrati (normalmente si tratta di tutti gli atti con cui viene disposta la vendita dei beni pignorati). Tuttavia per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi è posto a carico del creditore procedente un contributo di 100,00 euro, importo che potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat. Tale nuova "tassa" è obbligatoria ed infatti se non viene pagata nel termine stabilito dal giudice, quest'ultimo deve dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Altra importante novità, in considerazione della grave crisi economica, è la possibilità per il debitore esecutato di chiedere la rateizzazione del pagamento in caso di conversione del pignoramento sia di beni immobili (come già era consentito) sia di beni mobili, entro il termine massimo di 36 mesi. In caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata, il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita dei beni pignorati. La liberazione del bene dal vincolo del pignoramento è subordinata all'integrale soddisfazione dei creditori.

Molte delle disposizioni del decreto legge sono poi accomunate dall'obiettivo di accelerare i tempi dei processi di espropriazione forzata, finalità che viene perseguita attraverso la riduzione dei termini che scandiscono lo svolgimento dei procedimenti. Più specificamente sono stati dimezzati il termine sia di efficacia del pignoramento da 90 a 45 giorni, entro cui deve essere avanzata l'istanza di vendita o di assegnazione, sia per il deposito della documentazione ipocatastale da 120 a 60 giorni in seguito all'istanza di vendita, sia per la nomina dell'esperto che proceda alla determinazione del prezzo base dell'immobile da 30 a 15 giorni in seguito al deposito della documentazione ipocatastale.

Altra modifica tesa a consentire l'accelerazione dello svolgimento del processo di esecuzione è costituita dalla norma che prevede che, in caso di contestazione soltanto parziale del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, il giudice investito dell'opposizione non deve sospendere l'intera efficacia esecutiva del titolo esecutivo, bensì esclusivamente in relazione alla parte contestata, così comunque consentendo al creditore di poter iniziare il processo esecutivo.

Il decreto legge n. 83/2015 riforma altresì la procedura di espropriazione presso terzi, specificando quale è la misura massima del pignoramento di pensioni, stipendi ed altre somme ad essi assimilati nonché gli obblighi del terzo pignorato (Banca o Posta) quando tali somme sono accreditate sul conto corrente e prevedendo quale sanzione l'inefficacia parziale del pignoramento eseguito in violazione di tali limiti. In particolare, il

pignoramento delle pensioni non può avvenire per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale (che per l'anno 2015 è pari ad € 448,51 mensili), aumentato della metà e pertanto è pignorabile soltanto la parte eccedente tale ammontare nei limiti di legge, ovvero di un quinto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; viceversa quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge ovvero di un quinto.

Viene inoltre perfezionato il meccanismo di accertamento del credito vantato nei confronti del terzo *debito debitoris*, con l'ampliamento dei poteri del giudice dell'esecuzione il quale, se sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, può con ordinanza compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

La riforma senz'altro va nella giusta direzione ma per comprenderne l'effettiva portata ed il suo concreto impatto in termini di riduzione dei tempi e di efficienza delle procedure di recupero giudiziale esecutive bisognerà sicuramente attendere un po' di tempo.

Avv. Filippo Sguerso

